PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 31.12.2020

Circolare 40/2020
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti con contabilità esterna

Oggetto: credito d'imposta per acquisto di beni strumentali e indicazioni sulle fatture di acquisto.

Nella Legge di Bilancio per il 2021 appena approvata (di cui tratteremo più diffusamente nella circolare dedicata a tale provvedimento) è contenuto **un nuovo provvedimento per la concessione di crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** che sembrerebbe **aumentare i benefici concessi dalla precedente normativa** (di cui abbiamo trattato al punto 16 della nostra circolare 10/2020).

Tale incremento, confermato dal testo della Legge di Bilancio che è stata approvata ieri, risulta **applicabile già dagli acquisti effettuati dal 16.11.2020 per effetto dell'inserimento di tale disposizione nel disegno di legge**.

Considerando quindi l'anticipo al 16 novembre 2020 dell'applicazione delle nuove e più ricche misure del credito d'imposta per i beni strumentali nuovi (10% invece del 6% e 15% per i beni strumentali destinati al "lavoro agile"), dei beni strumentali "Industria 4.0" dell'allegato A della Legge di Bilancio 2017 (50% fino ad investimenti non superiori a 2,5 mln, 30% fino ad investimenti superiori a 2,5 mln e non superiori a 10 mln di euro e 10% per investimenti oltre 10 mln invece del 40% o 20%) e dei beni immateriali dell'allegato B della Legge di Bilancio 2017(20% invece del 15%), **è consigliabile, fino al 31.12.2020, far indicare nelle relative fatture di acquisto i due riferimenti normativi ovverossia quello della Legge 160/2019 e quello del disegno di Legge di Bilancio 2021.**
La frase completa da indicare dovrebbe quindi essere la seguente: "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019 e art. 185, commi da 4 a 8, del disegno di Legge di Bilancio 2021").

La stessa avvertenza deve essere usata anche per le fatture relative ai contratti di leasing.

Si aprofitta dell'occasione per ricordare, come già segnalato nella ns. circolare 10/2020, che per i beni strumentali acquisiti nel corso del 2020, **la normativa imponeva l'indicazione in fattura del riferimento di legge** (cioè **"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019"**). Considerato che spesso i fornitori non sono a conoscenza dell'utilizzo dei beni venduti e che sono quindi emersi diversi casi di mancata precisazione in fattura di tale indicazione, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di "regolarizzare" la fattura di acquisto di beni strumentali nuovi ricevuta senza tali indicazioni in uno dei modi seguenti:

Fattura elettronica	Ipotesi a): **stampa di una copia cartacea della fattura riportando il riferimento sopra indicato con scritta indelebile (o timbro)** e conservazione della stessa ai sensi dell'art. 39, DPR 633/72, ossia fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta; oppure Ipotesi b): **integrazione elettronica della fattura** riportando il riferimento sopra indicato da allegare all'originale (sempre in modalità elettronica) e da conservare unitamente a

	quest'ultimo (ovviamente in modalità elettronica). A tal fine vanno utilizzate le modalità specificate dalla stessa Agenzia nella Circolare 17.06.2019, n. 14/E in materia di reverse charge e pertanto l'acquirente "può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver **predisposto un altro documento da allegare al file della fattura**... contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – **inviare tale documento allo SdI**, così da ridurre gli oneri di consultazione e archiviazione" ; ipotesi c) **emissione di nota di accredito e successiva emissione di una fattura contenente l'indicazione sopra indicata** (nell'oggetto o nel campo "note" della fattura)
Fattura cartacea (es. minimi o forfettari)	**Apposizione sull'originale della fattura del riferimento sopra indicato con scritta indelebile (o timbro)** e conservazione della stessa ai sensi dell'art. 39, DPR 633/72, ossia fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta;

A partire dal 01.01.2021 la frase da far indicare nelle relative fatture di acquisto diventerà invece la seguente: "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1058, Legge n. 178/2020").

La regolarizzazione di cui sopra va effettuata entro la data di avvio delle eventuali attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti e auguri di Buon Anno.

P. Percudani & Partners